

*Articolo 9*

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli articoli 2, 6, 7 ed 8 del presente regolamento si applicano a decorrere dalla campagna saccarifera 1970/1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LARDINOIS

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2486/69 DEL CONSIGLIO**

**del 9 dicembre 1969**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 765/68 per quanto riguarda la voce tariffaria di taluni prodotti dell'industria chimica fabbricati con zuccheri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 2463/69 <sup>(2)</sup> e (CEE) n. 2485/69 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il testo degli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica <sup>(4)</sup>, differisce, per quanto riguarda taluni prodotti, dalla nomenclatura della

tariffa doganale comune di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo a tale tariffa <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2451/69 <sup>(6)</sup>; che per evitare difficoltà d'ordine amministrativo occorre adattare gli allegati stessi alla nomenclatura sopra citata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LARDINOIS

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 311 dell'11. 12. 1969, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.02 D	Sorbosio
29.04 C II	Mannite
29.04 C III	Sorbite
ex 29.10 B	Metilglucosidi
ex 29.14 A o B	Esteri di mannite e di sorbite
ex 29.16 A VIII	Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex 29.35 T	Composti anidri di mannite e di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo
ex 29.43 B	Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
38.19 R	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
ex 38.19 T	Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

## ALLEGATO II

## Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16 A IV	Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
29.23 D	Ammino-acidi

## ALLEGATO III

## Elenco dei prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.11 B	Glicerina, altra che greggia
28.17 A	Idrossido di sodio (soda caustica)
ex 28.45 B	Silicati di sodio
ex 29.04 C I	Dioli
29.04 C IV	Altri polialcoli
29.05 A III	Steroli, inositoli
29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.15 A V	Acido citraconico, acido itaconico, acido succinico, loro sali e loro esteri
29.16 A I	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A III	Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.16 C III	Acidi cetoglutarico, levulinico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 D	Acido glucuronico, acido cetogluconico, loro sali e loro esteri; lattobionati
ex 29.19 A	Lattofosfati
29.35 A	Furfurolo e benzofurano (cumarone)
29.35 B	Alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico
29.35 L	Acidi nucleinici e loro sali
ex 29.35 T	Ossimetil-furfurolo e derivati, lattide, purina, pirimidina, maltolo, isomaltolo, piperidina, piperazina, lottoni dell'acido glucarico, lattoni dell'acido glucuronico
29.39 E	Altri ormoni

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.43 B	Levulosio, suoi sali e suoi esteri
29.44 A	Penicilline
ex 32.02	Tannini all'etere
32.05 A	Sostanze coloranti organiche sintetiche
32.05 C	Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»
32.05 D	Prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra
ex 34.01	Saponi traslucidi
34.02	Prodotti organici tensioattivi;
	preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
ex 35.03 B	Colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci
ex 38.11 B	Preparazioni organocupriche
ex 38.11 C	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche, ad esclusione delle preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % in peso di dibromuro di etilene (1,2 — dibromoetano), presentato sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % in peso e, come diluente, dello xilene e del petrolio
ex 38.19 T	Agenti di disarmo per calcestruzzo lavato, ritardatore d'indurimento per cementi; agenti emollienti; leganti per anime da fonderia preparati a base di silicato di sodio ed edulcoloranti epoxy; polilattato di calcio; lattogliceride
39.01 C I	Fenoplasti
39.01 C II	Amminoplasti
ex 39.01 C VIII	Polialchilenglicolicoetere